

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Puglia – Lecce: I Sezione, 29 luglio 2008, n. 2304

*Sussiste un interesse qualificato, non solo morale, del candidato che non sia stato eletto ad ottenere, attraverso la rimozione dei vizi del procedimento elettorale denunciati con il gravame, una collocazione diversa e migliore che gli consenta in futuro, mediante la eventuale surrogazione in un posto lasciato vacante dai candidati che lo precedono, di ricoprire la carica elettiva cui egli aspira.*

*Omissis*

Si è costituito in giudizio il controinteressato ..., risultato eletto tra le file dell'UDC il quale, nel contestare le tesi avversarie sulla base del tenore letterale e sistematico della normativa applicabile, nonché della giurisprudenza che sul punto ha avuto modo di esprimersi, ha peraltro eccepito la carenza di interesse in capo al ricorrente, atteso che il medesimo, in caso di accoglimento del gravame, non risulterebbe in ogni caso eletto, trovandosi nella posizione successiva al primo dei non eletti. Sul punto il ricorrente aveva invece avuto modo di osservare come il gravame era stato dallo stesso interposto sia per poter godere di una migliore posizione in graduatoria, sia nella qualità di cittadino elettore del Comune di ....

*Omissis*

Al riguardo la giurisprudenza è pressoché concorde nel riconoscere anche in siffatte ipotesi l'esistenza dell'interesse a ricorrere, atteso che sussiste in generale un interesse qualificato, non solo morale, del candidato che non sia stato eletto ad ottenere, attraverso la rimozione dei vizi del procedimento elettorale denunciati con il gravame, una collocazione diversa e migliore che gli consenta in futuro, mediante la eventuale surrogazione in un posto lasciato vacante dai candidati che lo precedono, di ricoprire la carica elettiva cui egli aspira (T.A.R. Veneto, sez. I, 31 marzo 2003, n. 2178; TAR Veneto, sez. I, n. 6722 del 2002; TAR Piemonte, sez. II, n. 203 del 1999; TAR Umbria, n. 284 del 1995 e TAR Lazio, sez. I, n. 1640 del 1994).

Inoltre, sotto diversa angolazione l'art. 83, comma 11, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, legittima a proporre l'impugnativa contro le operazioni elettorali comunali ciascun elettore del comune a titolo di azione popolare: conseguentemente è sempre legittimato e ha interesse a ricorrere, poiché in tal modo esperisce l'azione popolare, il cittadino elettorale del comune, senza che in contrario possa rilevare la circostanza che il medesimo soggetto abbia altresì partecipato alle elezioni di cui impugna il risultato (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 24 gennaio 1991, n. 125).

D'altra parte, come affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 24 novembre 2005, n. 10) è ammissibile un ricorso elettorale proposto da un ricorrente nella qualità sia di candidato sindaco sia di elettore del comune: e ciò in considerazione del fatto che i titoli di legittimazione vantati dai ricorrenti stessi sono suscettibili di reciproca integrazione, risultando comunque sufficiente a dare ingresso al giudizio l'interesse di cui il soggetto sia portatore in una sola delle qualità possedute.

Per i motivi sovra esposti l'eccezione di inammissibilità non può dunque trovare accoglimento.

la questione centrale rimessa al giudizio di questo Collegio è se, nelle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, all'esito dell'eventuale turno di ballottaggio, in sede di attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale complessiva delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi debba essere determinata sommando solo le cifre elettorali delle liste collegate nel primo turno oppure anche sommando la cifra di quelle collegate nel secondo turno, così come fatto dalla Commissione elettorale nel caso di specie.

Il Collegio ritiene che, per determinare la cifra elettorale complessiva delle liste collegate dopo il secondo turno, deve tenersi conto anche del collegamento intervenuto in vista del ballottaggio.

L'orientamento di sicuro prevalente, cui il collegio ritiene di aderire, è invece nel senso di affermare che nelle elezioni comunali il collegamento fra liste, ancorché intervenuto solo in vista del ballottaggio per l'elezione del sindaco, rileva anche in sede di assegnazione dei seggi di minoranza (T.A.R. Lazio Latina, 28 aprile 1995, n. 407; Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 1996, n. 290): in presenza di nuove dichiarazioni di collegamento delle liste con taluno dei candidati ammessi al ballottaggio, il riparto dei seggi di consigliere non va dunque effettuato con riferimento ai collegamenti di liste sussistenti alla prima votazione, bensì in base alle nuove coalizioni di liste (T.A.R. Lazio, sez. II, 10 marzo 1994, n. 304; TAR Campania, sez. II, 7 febbraio 2005, n. 852; Cons. Stato, sez. V: 25 maggio 1998, n. 692; 1° aprile 1999, n. 371; 21 settembre 2005, n. 4936).

Come affermato dal Supremo consesso amministrativo (Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2007, n. 1509), a seguito delle nuove aggregazioni di liste in vista del ballottaggio non esiste più l'originario gruppo di liste collegate cui attribuire un numero di seggi complessivo, ma ciascuna delle liste seguirà la sorte, in termini di attribuzione del numero dei seggi,

del gruppo cui si è apparentata.

Del resto la lettura del dato normativo è inequivocabile nel senso di ritenere che il momento cui occorre fare riferimento per stabilire quali siano le liste collegate al candidato sindaco, ai fini della attribuzione dei seggi consiliari, è quello del "turno di elezione del sindaco": in altre parole, qualora il sindaco venga eletto al ballottaggio, è ai collegamenti (eventualmente) sorti in tale fase che vi si dovrà riferire per l'attribuzione dei seggi spettanti.

La *ratio* che presiede a tale impostazione è infatti che per i comuni di popolazione maggiore il legislatore ha inteso assicurare la *migliore governabilità* dell'ente locale attraverso il collegamento tra le liste; collegamento che è visto con favore con riguardo non solo alle liste di maggioranza, ma anche a quelle di minoranza, pure se effettuato nel turno di ballottaggio, all'evidente scopo di assicurare compagini compatte ed efficaci ed evitando, per converso, alle formazioni più deboli di rappresentare un *vulnus* al funzionamento dei corpi rappresentativi dell'ente stesso (Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2001, n. 4055).

In funzione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), l'obiettivo del legislatore è stato dunque quello di assicurare la maggiore coesione possibile anche tra le forze di opposizione, la cui azione di stimolo e controllo nei confronti della maggioranza di governo costituisce uno strumento essenziale per la corretta gestione dell'ente, come tale da condurre in modo non eccessivamente frammentato e disarticolato.

Per le ragioni sopra evidenziate, siffatto motivo di ricorso deve essere rigettato.

*Omissis*